CAMERA DEI DEPUTATI N. 1958

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANEDDA, SIMEONE, MARINO

Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare, giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

Presentata il 23 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'esperienza di questi primi anni ha dimostrato che il nuovo codice di procedura penale non ha avuto i risultati sperati. Non soltanto per l'affievolirsi, sin quasi a scomparire del tutto, del carattere accusatorio del processo, quanto perché i riti speciali (applicazione della pena su richiesta delle parti e rito abbreviato) non hanno funzionato secondo le previsioni del legislatore. Infatti, al contrario delle previsioni, è pervenuta al dibattimento la maggior parte dei procedimenti, mentre del tutto modesta è stata la percentuale risolta con i riti speciali. Le cause sono state diverse. Da un lato l'esitazione dei pubblici ministeri e dei giudici ad applicare concretamente e sostanzialmente la riduzione della pena, dall'altro, forse, anche in considerazione di tale atteggiamento, la modesta entità degli incentivi, il limite dei due anni per la richiesta di applicazione della pena, la convinzione che dal dibattimento potessero emergere risultanze favorevoli talvolta all'accusa (che nega il consenso) talaltra alla difesa.

È stato giustamente rilevato: « All'atto dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989 era diffusa la convinzione che il nuovo sistema avrebbe funzionato solo se si fosse riusciti a ridurre ad una percentuale molto bassa, non superiore al 10 per cento, i casi decisi mediante le più garantite, ma assai più complesse e

sofisticate modalità di formazione della prova nel dibattimento.

Il vaglio dibattimentale deve dunque essere limitato ai casi in cui l'imputato si è valso del diritto di chiedere ed ottenere che la prova venga accertata con le regole e forme del sistema accusatorio.

È questa l'unica via per conciliare il sistema accusatorio con le irrinunciabili esigenze di funzionalità complessiva del processo penale ».

La presente proposta di legge – che dovrà essere successivamente integrata con una ulteriore specificazione degli incentivi e che non si pone in contrasto con altre possibili misure di deflazione del dibattimento e di depenalizzazione – intende modificare il sistema dei riti alternativi; sia trasformando l'attuale giudizio abbreviato in giudizio ordinario, così che si vada al dibattimento soltanto su esplicita richiesta dell'imputato, sia aumentando i benefîci conseguenti alla richiesta di uno dei riti alternativi, sia ancora aumentando a tre anni il limite di pena per il cosiddetto « patteggiamento ».

Secondo il sistema ipotizzato l'imputato dovrà richiedere di essere giudicato con il rito dell'udienza preliminare che avrà come sbocco o la dichiarazione di non luogo a procedere (a sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale) o il rinvio a giudizio. In mancanza di esplicita richiesta in tale senso, che dovrà essere presentata prima che inizi la discussione, sarà il giudice dell'udienza preliminare a decidere secondo le forme oggi previste per il giudizio abbreviato.

La proposta di legge prevede che la richiesta di dibattimento possa essere avanzata solo dall'imputato e non dal pubblico ministero. Ciò al fine di presentare al giudice dell'udienza preliminare indagini complete e compiute. Corollario a tale disposizione è la modifica dell'articolo 416 del codice di procedura penale, in coerenza con l'interpretazione della Suprema corte di cassazione, impone al pubblico ministero di depositare « tutta » la documentazione relativa alle indagini espletate.

La proposta di legge prevede, altresì, che nel corso del rito abbreviato l'imputato risponda all'interrogatorio con le forme previste dall'articolo 503 del codice di procedura penale e che secondo le modalità indicate dall'articolo 599 del codice di procedura penale rispondano le persone che il giudice dell'udienza preliminare ritenga di dover sentire ai fini del giudizio. Ciò per il pieno rispetto del contraddittorio.

Quali ulteriori incentivi per favorire il ricorso al rito abbreviato e per alleggerire il carico dei tribunali di sorveglianza la proposta di legge prevede che il giudice dell'udienza preliminare possa disporre l'affidamento in prova al servizio sociale per le pene non superiori a quattro anni di reclusione e la detenzione domiciliare per le pene non superiori a tre anni di reclusione. A quest'ultimo limite è estesa la possibilità di accesso alla richiesta di applicazione della pena.

Non pare possano sussistere remore a tali ulteriori benefîci giacché l'intervento del giudice – necessario per il preventivo giudizio per l'applicazione della pena su richiesta – elimina il pericolo di richieste di pene non proporzionate al fatto.

È stata altresì esclusa, al fine di una maggiore funzionalità delle udienze dibattimentali ed anche per evitare le disfunzioni conseguenti al nuovo regime delle incompatibilità conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale, la possibilità di richiedere l'applicazione della pena nel dibattimento (articolo 446 del codice di procedura penale).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale le parole: « rinvio a » sono soppresse.

ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 416 del codice di procedura penale dopo le parole: « notizia di reato » sono inserite le seguenti: « e tutta ».

ART. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale le parole: « rinvio a » sono soppresse.

ART. 4.

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale dopo le parole: « l'enunciazione » è inserita la seguente: « circostanziata ».

ART. 5.

1. Al comma 4 dell'articolo 419 del codice di procedura penale le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni ».

ART. 6.

1. L'articolo 421 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 421. *(Discussione) – 1.* – Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice interpella l'imputato affinché dichiari se intenda essere giudicato con il rito dell'udienza preliminare oppure con il rito abbreviato. Se l'imputato

non è presente, e se non è presente il difensore munito di procura speciale, ovvero se l'imputato od il difensore non rispondono alla richiesta, si procede con il rito abbreviato ai sensi degli articoli 438 e seguenti. Il giudice dichiara quindi aperta la discussione.

2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di giudizio. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio per il quale si applicano le disposizioni dell'articolo 503. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, che espongono le loro difese. Il pubblico ministero ed i difensori possono replicare una sola volta.

3. Il pubblico ministero ed i difensori formulano ed illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2, nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.

4. Se ritiene di poter decidere allo stato degli atti e l'imputato ha chiesto di essere giudicato col rito dell'udienza preliminare, il giudice dichiara chiusa la discussione ».

ART. 7.

1. Il comma 3 dell'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *3.* In ogni caso l'imputato può chiedere di rendere dichiarazioni o di essere sottoposto all'interrogatorio per il quale si applicano le disposizioni dell'articolo 503 ».

2. Il comma 7 dell'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *7.* Per l'audizione e per l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 499 e seguenti ».

ART. 8.

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 429 del codice di procedura penale dopo le parole: « l'enunciazione » è inserita la seguente: « circostanziata ».

ART. 9.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« *1.* L'imputato può chiedere che si proceda col rito dell'udienza preliminare. In mancanza di tale richiesta il processo è definito con giudizio abbreviato nell'udienza preliminare.

2. La richiesta nell'udienza è formulata oralmente: negli altri casi è formulata con atto scritto ».

ART. 10.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 439 *(Richiesta del rito dell'udienza preliminare) 1.* La richiesta è depositata in cancelleria almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.

2. La richiesta può essere presentata anche nel corso dell'udienza preliminare prima che sia dichiarata aperta la discussione ».

ART. 11.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 440 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« *1.* Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone si proceda con il rito dell'udienza preliminare.

2. L'ordinanza è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data

dell'udienza Nel caso previsto dall'articolo 439, comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza ».

2. Il comma 3 dell'articolo 440 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 12.

1. L'articolo 442 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 442 – *(Decisione) – 1.* Terminata la discussione il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. La pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione di anni trenta.

3. In caso di condanna a pena non superiore a quattro anni di reclusione nei confronti di imputato incensurato il giudice può disporre l'affidamento in prova al servizio sociale a sensi dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, senza procedere all'osservazione in istituto.

4. In caso di condanna a pena non superiore a tre anni di reclusione nei confronti di un imputato incensurato il giudice può disporre che la pena sia espiata con detenzione domiciliare nell'abitazione del condannato od in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura o assistenza.

5. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

6. Si applica la disposizione dell'articolo 426, comma 2 ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 442-*bis*. *(Sentenze di affidamento in prova o detenzione domiciliare) 1.* Il

giudice, quando dispone l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare, trasmette la sentenza al tribunale di sorveglianza competente per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 47-*bis* e 47-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. L'esecuzione della pena è sospesa ».

ART. 14.

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogata.

ART. 15.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *1.* L'imputato ed il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuite fino ad un terzo, ovvero di una pena detentiva, quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera i tre anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. Possono altresì chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare ai sensi degli articoli 442 e 442-*bis*.

2. Il comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *3.* La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena od alla detenzione domiciliare. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale o la detenzione domiciliare non possano essere concesse, rigetta la richiesta ».

ART. 16.

1. Il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *1.* Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla dichiarazione di chiusura della discussione ».

2. Il comma 4 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è abrogato.